

N.R.G. 2486/ 2017



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ciro Riviezzo, Presidente

Dott.ssa Donatella Salari, Giudice rel.

Dott. Roberto Ferrari, Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2486 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

██████████ cittadino senegalese nato il ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), Vico dell'Arco 19, presso lo studio legale del difensore, Avv. Chiara MAIORANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto



Il ricorrente il 6.10.2017 ha impugnato il provvedimento, notificato il 7.9.2017 con il quale la Commissione territoriale di Ancona gli ha negato la protezione internazionale.

██████████ ha proposto tempestivamente ricorso deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza, Il ricorrente, etnia balanta, poco scolarizzato, proveniente dal villaggio di Kambounda, Regione di Sedhiou (Kolda), territorio della Casamance.

Innanzitutto alla Commissione territoriale ha dichiarato di essere fuggito dal paese per paura dei ribelli che intendevano rapirlo e che avevano ucciso il padre nel corso di una scorreria. Il ricorrente era fuggito in Libia dove era stato imprigionato. In Senegal non ha più nessuno.

Ciò premesso va detto che ai sensi della Convenzione Ginevra *“è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*.

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine l'applicazione della protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs. n. 251/2007.

Le circostanze dedotte, sembrano attenersi a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, va dunque valutato il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione della regione di origine del richiedente.

Infatti, nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria, al richiedente la protezione internazionale, che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.



Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta *“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, *“... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”*, e specificamente alla stregua della considerazione che *“secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”*, dovendosi ritenere che sia onere dello *“straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata”* con la conseguenza che *“deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi”* (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

È, altresì, onere del giudice *“avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro”* (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Ciò premesso, le informazioni reperibili in relazione alla situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente, evidenziano che il conflitto presente in Senegal, risalente ad alcuni anni addietro, è ancora in corso, sebbene ufficialmente sedato¹, tanto da aver causato la fuga

¹ Dakar (Agenzia Fides) - Respingono le accuse i ribelli del Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) di essere responsabili del massacro di 13 giovani boscaioli uccisi il 6 gennaio in una foresta di questa regione del Senegal. L' MFDC ha emesso una dichiarazione nella quale condanna il massacro e respinge ogni illazione di averlo commesso. Secondo il gruppo ribelle, all'origine della strage vi sarebbe una disputa tra alcuni tagliatori illegali di teck, un legno pregiato della quale la Casamance è ricca. L'MFDC chiede *“alle autorità senegalesi di orientare le indagini su alcuni responsabili amministrativi e militari locali che sono a capo di una vasta rete di taglio clandestino e di vendita illecita di legno di teck”*.
“L'MFDC continua la sua apertura al dialogo in vista di una conclusione positiva del conflitto nella Casamance” afferma il comunicato ribadendo l'impegno al dialogo con le autorità di Dakar intrapreso con la mediazione della Comunità di Sant'Egidio.
Ancora prima della dichiarazione dell'MFDC il governatore di Ziguinchor, il capoluogo della regione, aveva affermato di ritenere che il massacro *“non inciderà sul processo che è ormai avviato”* aggiungendo che *“esiste una dinamica irreversibile per procedere sulla via della pace”*.
Il massacro è stato commesso all'indomani della liberazione da parte delle autorità senegalesi di due appartenenti al Fronte Nord dell'MDFC. Il movimento indipendentista è diviso da tempo infatti in almeno due fazioni rivali: il Fronte Nord capeggiato da Salif Sadio, ed il Fronte Sud di César Atoute Badiate.
In un primo momento si è pensato che l'uccisione dei taglialegna fosse legato a rivalità all'interno dell' MFDC, in particolare al tentativo di una delle fazioni di far saltare il riavvicinamento tra il governo e la fazione concorrente nel seno del movimento ribelle.
La Casamance è una regione del Senegal incuneata tra il Gambia e la Guinea Bissau, abitata in prevalenza da cattolici, in un Paese a larga maggioranza musulmana. Dal 1982 l'MFDC conduce una guerra *“a bassa intensità”* per la secessione della regione dal resto del Paese. Dopo diversi tentativi di mediazione e spaccatura in seno al movimento secessionista, nel 2017 i colloqui di pace sembrano avere fatto dei progressi con la fazione di Salif Sadio.



di centinaia di civili nei paesi vicini, nella zona di Casamance, dove si esprimono istanze indipendentiste di cui si è fatto portatore sin dagli inizi degli anni ottanta il Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), che chiede la costituzione della suddetta regione in uno stato autonomo contro il governo centrale.

Le notizie rinvenibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri "viaggiare sicuri" segnalano: "Nella regione meridionale della Casamance, la circolazione è da considerarsi pericolosa - si sono anche di recente registrati scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del MFDC - fuori dai centri abitati e dai complessi turistici. L'utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor; nell'area di Bignona (verso il Gambia); in generale lungo le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri.

Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance se non effettivamente necessari.

ZONE A RISCHIO: nella regione della Casamance, persiste da anni uno stato di insicurezza derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti e l'esercito regolare. Attacchi armati sono stati registrati dappertutto nell'area ad eccezione della località turistica di Cap Skirring, che offre condizioni di sicurezza relativamente accettabili. Si consiglia, comunque, di non lasciare la zona alberghiera e di accedervi con i voli diretti che collegano la località a Dakar. È in corso un'azione di sminamento."

"Il conflitto, iniziato ufficialmente nel 1982, sembrava essersi domato dopo il trattato di pace del 2004, che evidentemente ha fallito. Trattandosi di una guerra "a bassa intensità", quella in Casamance si inserisce nell'elenco dei conflitti dimenticati, come tanti altri soprattutto in Africa. Che ha causato però finora 4 mila morti e quasi 11 mila sfollati" (dal sito Peace Reporter).

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutta la regione del Casamance, che per la particolare collocazione geografica, si trova "isolata" dal resto del Senegal, e dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona. Va, infatti, esclusa la nozione di "conflitto armato" che fa, piuttosto, riferimento ad una ipotesi in cui le forze governative di uno Stato si

I ribelli della Casamance hanno inoltre perduto un importante sponsor, il Presidente del Gambia Yahya Jammeh, costretto a lasciare il potere nel gennaio scorso (vedi Fides 21/1/2017), contribuendo così a imprimere una nuova



scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Ne deriva che non vi è coincidenza tra criminalità, sia pure pervasiva, su di un territorio con la nozione giuridica di violenza indiscriminata. *Dunque la violenza diffusa consistente in omicidi, rapine, sequestri, danneggiamenti, manifestazioni di protesta violente, ecc., non integrando la fattispecie di cui all'art. 14, lett. c, D.lgs. n. 251/2007, al più potrà rilevare ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria se e ove il richiedente asilo corra un rischio individuale specifico* (Trib. Cagliari 26 marzo 2017, estensore Colonnello). Il ricorrente proviene proprio dalla zona del Casamance ed il suo racconto appare credibile secondo il principio della buona fede soggettiva.

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, così assorbita l'istanza cautelare avente per oggetto la richiesta di detta misura. In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che la regione di origine del richiedente viva situazioni di precarietà e insicurezza, che rischiano di compromettere i diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese (Cfr. Cass. 4455/2018).

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c. p. c., in considerazione della materia trattata e della condizione delle parti, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, riconosce a [REDACTED] la protezione umanitaria;

dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona nonché al Pubblico Ministero; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in L'Aquila il 12.6.2018

IL Presidente

Dott. Ciro Riviezzo,

IL GIUDICE rel

Dott.ssa Donatella Salari

